Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 gennaio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1951, n. **1606.**

Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 610, per i mutilati della guerra 1915-18, può essere concessa, alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, con i fondi già stanziati sul capitolo 252 dello stato di previsione della spesa de Ministero della difesa, per lo stesso esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1607.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Luigi Boccardo », in Genova-Rivarolo.

N. 1607. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione denominata « Luigi Boccardo » per l'assistenza religiosa della popolazione della parrocchia di Sant'Anna di Teglia, in Genova-Rivarolo; la fondazione medesima viene autorizzata ad accettare la donazione Boccardo disposta in suo favore e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 14. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1608.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Pie Convittrici della Carità (Suore Teresiane), con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno).

N. 1608. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Pie Convittrici della Carità (Suore Teresiane), con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno). E' autorizzato a favore dell'Istituto anzidetto il trasferimento di immobili situati nel territorio del comune di Ripatransone valutati L. 1.850.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 15. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1609.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, in frazione Villa del comune di Nucetto (Cuneo).

N. 1609. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Mondovì in data 21 dicembre 1948 e 1° febbraio 1949, relativi alla erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, in frazione Villa del comune di Nucetto (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 22. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. **1610.**

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione medaglia d'oro caporale Alberico Marrone », in Pinerolo (Torino).

N. 1610. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione medaglia d'oro caporale Alberico Marrone », in Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 22 gennaio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno, per il triennio 1951-1953, i signori:

Broglio prof. Ruggero, medico chirurgo;
Cucchini prof. Francesco, medico chirurgo;
Tommaseo prof. Gerolamo, pediatra;
Perera avv. Roberto, esperto in materie amministrative;
Dossa prof. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 397. — FERRARI

(290)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1951.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », per il triennio 1951-1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il Consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del Collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto del 5 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro Finanze n. 13, foglio n. 372, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale per l'ente suddetto per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951;

Visti i propri decreti 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1950, registro Finanze n. 24, foglio n. 243; 13 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro Finanze n. 2, foglio n. 211; 25 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1951, registro Finanze n. 12, foglio n. 370, con i quali si provvide alla sostituzione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per il triennio 1° luglio 1951-30 giugno 1954, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1951-30 giugno 1954 è così costituito:

Presidente:

1) Bisogno dott. Alfredo, ispettore generale per il lotto e le lotterie.

Membri:

2) Gioia dott. Giovanni, direttore capo della Divisione lotterie dell'Ispettorato suddetto;
3) Bifulco dott. Giuseppe, reggente la Divisione lotto dell'Ispettorato suddetto;
4) Gaggiotti dott. Vincenzo, capo sezione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;
5) Di Ciommo avv. Rocco, vice avvocato dello Stato;
6) Galbiati Francesco, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti;
7) Cinquegrana Giovanni, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Segretario:

8) Torre dott. Pietro, consigliere dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », per il triennio 1° luglio 1951-30 giugno 1954, è così costituito:

1) Scano rag. Francesco, direttore capo divisione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;
2) Rubino dott. Corradino, consigliere di seconda classe del Ministero dell'Africa Italiana in servizio presso l'Ispettorato lotto e lotterie;
3) Serra Alberto, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Registro Finanze n. 30, foglio n. 231. — LESEN

(382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e le Nazioni Unite per la tutela del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

Addì 4 gennaio 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è stato effettuato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite il deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, concluso a Ginevra con il Consiglio per l'amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite il 27 gennaio 1950 ed approvato dall'Assemblea generale il 2 dicembre 1950.

(387)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del comune di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1952, registro n. 1, foglio n. 65, è stato approvato il nuovo statuto composto di 23 articoli, dell'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del comune di Roma, in sostituzione del precedente approvato con regio decreto 8 settembre 1922, n. 1346, e successive modificazioni.

(371)

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Subiaco

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1952, n. 120, sono state approvate, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci dell'ampliamento di piazza Roma e dell'ampliamento della zona industriale, le varianti al piano di ricostruzione di Subiaco vistate in una planimetria in scala 1 1000.

Per l'esecuzione di dette varianti resta fermo il termine 27 febbraio 1953, fissato dal decreto Ministeriale 26 febbraio 1951, n. 673-*bis*.

(386)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1951, registro n. 41 Interno, foglio n. 354, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 6.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(329)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ruoli di anzianità del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1951.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 21

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,92	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 25 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,40
Id. 3,50 % 1902	64,30
Id. 3 % lordo	64,80
Id. 5 % 1935	94,225
Redimibile 3,50 % 1934	71,45
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,525
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,725
Id. 5 % 1960	96,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 gennaio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,91
1 dollaro canadese	» 623,75

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di un ufficio fonotelegrafico in Manoppello Stazione.

In data 2 gennaio corrente è stato attivato un ufficio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Manoppello Stazione, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Manoppello Paese, a mezzo del circuito 6605.

(268)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° gennaio 1952, il sig. Domenico Annesini fu Edoardo è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo), ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(175)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione dell'art. 1 del decreto Presidenziale 7 luglio 1951 che bandisce un concorso per titoli ad alunno d'ordine nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto successivo (registro n. 52 Presidenza, foglio n. 37), con il quale è stato bandito un concorso per titoli ad un posto di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo;

Ravvisata l'opportunità di elevare a tre i posti messi a concorso e di prorogare, di conseguenza, il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art 1.

L'art. 1 del decreto Presidenziale 7 luglio 1951, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per titoli a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo è prorogato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 317.

(256)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per esami a trentatre posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo del personale del Ministero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri, già dichiarati, o considerati, di razza ebraica;

Visti i decreti-legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione della carriera dei pubblici inpiegati;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, riguardante il trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che apporta modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione, e successive estensioni;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2319/12106/2.21 in data 17 febbraio 1951, che autorizza a bandire, fra gli altri, un concorso per esami a — posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentatre posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso, è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti civili e politici;

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il diciottesimo anno e non superato il trentacinquesimo anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) ad anni 40 per coloro i quali, trovandosi in servizio militare ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra, ovvero rivestano la qualifica di partigiani combattenti, o di reduci dalla prigionia, o di cittadini deportati dal nemico, o di profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

b) ad anni 44: 1) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; 2) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) ad anni 45: 1) per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali sono state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pen-

sioni, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni, di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; 2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; 3) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età, eventualmente spettante; 4) per il personale dipendente, alla data del 28 febbraio 1951, dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

d) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati dal presente art. 2, n. II), primo comma, e lettere *a*) e *b*), sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalla leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 45;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime, in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, in economia e diritto, conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

5) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni fisiche, che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, dovrà pervenire, corredata di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero — Ispettorato generale del personale e degli affari generali — via Gobetti n. 3 Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere: *a*) le complete generalità dell'aspirante; *b*) l'indicazione del recapito dove l'interessato desidera gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso; *c*) l'elenco dei documenti allegati; *d*) l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intenda sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, in cui desideri eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.

Nella domanda, il concorrente dovrà dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri Uffici.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o titoli, presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, nella domanda dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova depositato, ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

L'aspirante che risiede in territorio non metropolitano potrà presentare nel suddetto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Il candidato che dimostri di essere chiamato alle armi, potrà presentare, nel termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici, o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica del diploma di laurea, di cui all'art. 2 del presente bando;

e) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita dell'aspirante, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato rilasciato dal procuratore della Repubblica del luogo di origine, su carta bollata da L. 85, attestante se siano in corso procedimenti penali a carico dell'aspirante;

g) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune, nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco, o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno:

h) certificato medico, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni, che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficio sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra di cui al precedente art. 2, n. II), lettera *c*)-1), a qualunque categoria di invalidità appartengano, dovranno produrre una dichiarazione, rilasciata dall'ufficio sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, coloro che non risultino idonei al posto cui aspirano;

i) foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta bollata da L. 32, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se gli aspiranti abbiano già prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare, bollato con L. 40 sul primo foglio e con L. 32 sui fogli intercalari.

I candidati ex combattenti ed i partigiani combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione, nell'apposito specchio, delle benemerenze di guerra, dovranno produrre anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, relativa ai servizi prestati in zona di operazione e la notificazione per il tempo trascorso in prigionia.

La concessione di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate mediante la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o copia autentica.

I candidati mutilati od invalidi, di cui al precedente art. 2, n. II), lettera *c*)-1), dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione d'invalidità su carta bollata da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le vedove di guerra e della lotta di liberazione e le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale della Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato modello 69 del Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero il certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto, prevista dall'art. 6. ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 1948.

I profughi dall'Africa Italiana dovranno produrre, invece, il provvedimento Ministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana del 10 giugno 1948.

l) stato di famiglia, su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, gli aspiranti, che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

m) fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale.

n) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*), *h*), in carta libera purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I candidati, che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre la domanda, solo i documenti di cui alle lettere *d*), *i*), *l*) ed *m*) dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da lire 24, da cui risultino le mansioni svolte.

I candidati che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) ed *i*), dell'art. 4 un certificato, in carta bollata da lire 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente, i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati alla lettera *i*) del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello della età, che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduto alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dal precedente art. 2.

Non potranno partecipare al concorso coloro, che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi al grado di vice segretario in prova del Ministero del commercio con l'estero.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro, con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente, di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università, insegnante di una delle discipline che sono argomento delle prove scritte, di un direttore generale del Ministero e di un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 4°, membri.

Della Commissione potranno essere chiamati a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali, e potranno esservi aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame del concorso, secondo il programma allegato al presente decreto, consisterà:

I. — *Prove obbligatorie*:

1) Scritte: (quattro):

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica, politica economica e finanziaria;

d) traduzione in lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario.

2) Orale:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) diritto internazionale;

c) geografia economica;

d) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero Nozioni sulla contabilità generale dello Stato Nozioni di statistica.

II. — *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova obbligatoria d'esame, di cui al precedente n. 1, lettera *d*), gli sia consentito di sostenere la prova orale anche su più di una delle lingue estere su indicate.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la votazione media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale. Al candidato, che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di lingua estera, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a 2, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione ai posti conferibili, tenendo però

conto dei diritti di preferenza e precedenza, previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge vigente.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto rinunciatario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Registro Commercio estero n. 3, foglio n. 261. — BAGNOLI

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Diritto privato (*civile e commerciale*):

Nozioni e fondamento del diritto diritto oggettivo e diritto soggettivo fonti del diritto oggettivo limiti di efficacia delle norme giuridiche. Le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni. I diritti di famiglia matrimonio rapporti patrimoniali tra i coniugi filiazione e adozione tutela. assistenza e affiliazione. Diritto creditario successione per causa di morte successione a titolo universale e a titolo particolare successione legittima successione testamentaria revoca ed inefficacia delle disposizioni testamentarie. Diritti reali le cose e i beni proprietà diritti reali di godimento. Il negozio giuridico specie ed elementi del negozio nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione dei negozi giuridici. Natura ed elementi delle obbligazioni nascita, modificazione ed estinzione delle obbligazioni i contratti e loro classificazione gestione d'affari e ripetizione dell'indebito. Imprese e società associazioni. L'azienda. La tutela dei diritti. I titoli di credito. Il fallimento.

Diritto pubblico interno (*costituzionale e amministrativo*):

Costituzionale: concetto, tipi e forme di costituzione le assemblee costituenti la revisione della costituzione e delle altre leggi costituzionali in Italia. Elementi costitutivi dello Stato. Personalità giuridica dello Stato Tipi e forme di Stato. I poteri dello Stato: separazione ed uguaglianza. Gli organi dello Stato. Varie forme di governo. Lo Stato italiano. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento in generale. Sistemi elettorali. Funzione del Parlamento. Leggi ordinarie e leggi costituzionali. Il processo formativo della legge in Italia leggi delegate condizioni della delegazione I testi unici. Le ordinanze di necessità. I decreti-legge e loro conversione in legge. I regolamenti Limiti generali della potestà regolamentare. La Corte costituzionale: composizione e funzioni. La Regione potestà legislativa e amministrativa della Regione modificazione, creazione e soppressione delle Regioni.

Amministrativo: diritto amministrativo in generale sue fonti. I soggetti nel diritto amministrativo. La pubblica amministrazione e suo ordinamento organi e uffici della pubblica amministrazione diretta (attivi, consultivi e di controllo) amministrazione indiretta. Contenuto e natura giuridica del rapporto di pubblico impiego gerarchia amministrativa. L'atto amministrativo in senso formale e in senso sostanziale varie specie di atti amministrativi formazione ed elementi dell'atto amministrativo efficacia degli atti amministrativi annullamento e revoca dell'atto amministrativo. La giustizia amministrativa l'esecutorietà degli atti amministrativi e la protezione dei cittadini di fronte alla pubblica amministrazione tutela giurisdizionale giurisdizione ordinaria giurisdizioni speciali amministrative. Il Consiglio di Stato giurisdizione di legittimità, di merito ed esclusiva il ricorso al Consiglio di Stato: presupposto e procedimento la decisione. Efficacia della decisione mezzi di impugnativa ed esecuzione della decisione. Tutela non giurisdizionale la rimostranza la denuncia l'opposizione il ricorso gerarchico il ricorso gerarchico improprio. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato natura giuridica e condizioni per l'ammissibilità del ricorso straordinario contenuto del ricorso straordinario e sua alternativa col ricorso al Consiglio di Stato procedura e decisione del ricorso straordinario. Conflitti di attribuzione, di giurisdizione e di competenza.

Economia politica, politica economica e finanziaria:

Attività economica e scienza economica. Il consumo: equilibrio del consumatore, domanda, formazione del prezzo in un mercato di consumo La produzione impresa organizzazione dell'impresa, combinazione dei fattori produttivi, il costo di produzione ed il regime di produzione. Scambio concorrenza, monopolio e regime di coalizione. Distribuzione concetto di reddito, salario (rendimento del lavoro, partecipazione agli utili), interesse del capitale, rendita ricardiana, profitto la distribuzione dei redditi (curva di Pareto). La moneta (sistema aureo e moneta manovrata) il credito e le banche il mercato finanziario. Il commercio internazionale (divisione internazionale del lavoro e formazioni delle ragioni di scambio) i cambi esteri e il livellamento dei cambi la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti, con particolare riguardo a quelle italiane equilibrio fra mercati intercomunicanti. Varie forme di intervento dello Stato politica del lavoro politica della congiuntura il libero scambio ed il protezionismo. I problemi monetari dopo le due guerre mondiali: crisi del sistema aureo, funzione della banca centrale rapporti tra la banca centrale e le banche ordinarie di credito controlli governativi sulla banca centrale e sulle banche ordinarie controllo qualitativo del credito bancario transazioni finanziarie internazionali. Fondo monetario internazionale cambi indiretti e sistemi di accordi commerciali bilaterali gli investimenti esteri la banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo il problema delle aree depresse il problema « risparmio investimenti » con speciale riguardo all'Italia. Il bilancio dello Stato. I tributi principali teorie intorno all'imposta effetti delle imposte dazi doganali e loro traslazione spese pubbliche lavori pubblici, disoccupazione e « moltiplicatore ».

Diritto internazionale:

Il diritto internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati. Fonti e soggetti del diritto internazionale. Unioni internazionali. Atti giuridici e loro distinzione. Formazione dei trattati. Territorio dello Stato: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Territori in amministrazione fiduciaria. Limitazioni all'attività degli Stati rispetto agli individui, nel loro ordinamento interno. Trattati di commercio e di navigazione. La clausola della nazione più favorita. Cenni sul procedimento di soluzione delle controversie internazionali: arbitrato, Corte internazionale di giustizia. Lo stato di guerra trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica.

Nozioni generali, natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione dei rapporti giuridici. Persone. Diritti reali. Obbligazioni Forme degli atti. - Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

Geografia economica:
Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande uso alimentare ed industriale. I prodotti dell'allevamento, della pesca e della caccia. Distribuzione geografica della produzione e dei minerali. Carbone. Petrolio Metano. Le industrie siderurgiche e meccaniche. Le industrie alimentari. Le industrie tessili. Le industrie della carta, delle pelli, delle ceramiche e vetrarie. Condizioni attuali delle industrie nei vari Stati. I principali mercati internazionali di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali internazionali nei vari Paesi, e dell'Italia in particolare. Sviluppo delle comunicazioni interne dei vari Stati e delle comunicazioni internazionali.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero del commercio con l'estero:
Varie forme di intervento dello Stato nel campo economico. La disciplina del commercio con l'estero in Italia. Organi per lo sviluppo e la disciplina del commercio con l'estero: Ministero del commercio estero. Istituto nazionale per il commercio estero. Ufficio italiano dei cambi. Banche autorizzate. Camere di commercio italiane e miste. Fiere, mostre ed esposizioni. Magazzini generali. Depositi franchi. Magazzini doganali. La collaborazione economica nel campo internazionale: Gli accordi di Bretton Woods. Il Fondo monetario internazionale. Struttura e scopi della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo economico. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dall'O.N.U. Il G.A.T.T. e le altre convenzioni relative alle tariffe doganali. Le unioni doganali. Il Piano Marshall, l'O.E.C.E. e l'E.P.U. Trattati ed accordi commerciali. Forme di scambio con l'estero e relativo regolamento valutario. Operazioni a licenza ed operazioni a dogana. Le importazioni e le esportazioni. Gli affari di reciprocità. Le compensazioni private. Le importazioni temporanee. Le lavorazioni per conto. Le operazioni in « franco-valuta ».

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato:
Il patrimonio dello Stato. Nozione e classificazione dei beni dello Stato. I contratti dello Stato. Le spese pubbliche. Natura, formazione e struttura del bilancio dello Stato. Esercizio finanziario. Esercizio provvisorio. Residui. Controllo finanziario, preventivo e successivo. Attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, nei riguardi del bilancio. La resa dei conti conti amministrativi e conti giudiziali. Le azioni di responsabilità.

Nozioni di statistica:
Il metodo statistico e suoi procedimenti rilevazione dei dati elaborazione dei dati serie statistiche medie indici rappresentazioni grafiche interpolazione extrapolazione interpretazione dei risultati correlazione movimenti tendenziali e ciclici fonti statistiche italiane.

Lingua estera:
a) *Prova scritta:* Traduzione dall'italiano in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato. (E' consentito l'uso del vocabolario).
b) *Prova orale:* Conversazione nella lingua prescelta per la prova scritta.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: LA MALFA

(335)

Concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo B) nel ruolo del personale del Ministero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati, o considerati, di razza ebraica;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, riguardante il trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che apporta modifiche alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e della lotta di liberazione, e successive estensioni;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2319/12106/2.21 in data 17 febbraio 1951, che autorizza a bandire, fra gli altri, un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso, è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti civili e politici;

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno e non superato il 33° anno di età.

Tale limite massimo è elevato:

a) ad anni 38 per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra, ovvero rivestano la qualifica di partigiani combattenti, o di reduci dalla prigionia, o di cittadini deportati dal nemico o di profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

b) ad anni 44: 1) per gli ex combattenti, che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; 2) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) ad anni 45: 1) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati od invalidi di guerra, o della lotta di liberazione,

nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali sono state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, 2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; 3) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante; 4) per il personale dipendente, alla data del 28 febbraio 1951, dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

d) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

1) degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo:

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati nel presente art. 2, n. II), primo comma, e lettere *a*) e *b*) sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 45;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza conseguita in una scuola dell'ordine medio superiore, ovvero diploma di maturità o di abilitazione, conseguito negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica.

5) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni fisiche, che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire 32, dovrà pervenire, corredata di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali, via Gobetti n. 3 Roma, entro il termine di sessanta giorni, successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda deve contenere: *a*) le complete generalità dell'aspirante; *b*) l'indicazione del recapito dove l'interessato desidera gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso; *c*) l'elenco dei documenti allegati; *d*) l'indicazione della lingua estera in cui il candidato intende sostenere la prova scritta obbligatoria e delle altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, in cui desideri, eventualmente, sostenere la prova orale facoltativa.

Nella domanda, il concorrente dovrà dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o titoli, presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, nella domanda dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova depositato, ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto, presso il quale il titolo è stato conseguito.

L'aspirante, che risiede in territorio non metropolitano, potrà presentare, nel suddetto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Il candidato, che dimostri di essere chiamato alle armi, potrà presentare, nel termine suindicato, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in zona non compresa nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, su carta da bollo da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del diploma di licenza di cui all'art. 2 del presente bando;

e) certificato generale del casellario giudiziale, [illegible] nale del luogo di nascita dell'aspirante, su carta da bollo da lire 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, rilasciato dal procuratore della Repubblica del luogo di origine, su carta bollata da lire 85, attestante se siano in corso procedimenti penali a carico dell'aspirante;

g) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) certificato medico, su carta bollata da lire 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni, che ne diminuiscono il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di cui al precedente art. 2, n. II), lettera *c*) 1), a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia, o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, coloro che non risultino idonei al posto cui aspirano;

i) foglio di congedo illimitato militare, o certificato, su carta bollata da lire 32, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente legalizzato, ovvero, se gli aspiranti abbiano già prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, bollato con lire 40 sul primo foglio e lire 32 sui fogli intercalari.

I candidati ex combattenti ed i partigiani combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione, nell'apposito specchio, delle benemerenze di guerra, dovranno produrre anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da lire 24,

relativa ai servizi prestati in zona di operazioni e la notificazione per il tempo trascorso in prigionia.

La concessione di medaglia al valore militare e di croce di guerra, le promozioni per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovati mediante l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o copia autentica.

I candidati mutilati od invalidi, di cui al precedente art. 2, n. II), lettera *c)* 1), dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione d'invalidità su carta bollata da lire 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le vedove di guerra e della lotta di liberazione, e le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta bollata da lire 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero, il certificato, su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati o internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione del prefetto, prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana, dovranno produrre, invece, il provvedimento ministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana del 10 giugno 1948;

l) stato di famiglia, su carta bollata da lire 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, gli aspiranti, che rivestono tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

m) fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale;

n) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina;

I documenti di cui alle lettere *b), c), e), f), g), h)* ed *l)* dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a), b), e), g)* ed *h)*, in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I candidati, che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, solo i documenti di cui alle lettere *d), i), l)* ed *m)* dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da lire 40 sul primo foglio e da lire 32 sui successivi, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da lire 24, da cui risultino le mansioni svolte.

I candidati che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b), g), h)* ed *i)* dell'art. 4 un certificato, in carta bollata da lire 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente, i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati alla lettera *i)* del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello della età, che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduto alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dal precedente art. 2.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi al grado di ispettore aggiunto in prova del Ministero del commercio con l'estero.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro con suo provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un ispettore generale del Ministero, di un professore universitario o di istituto superiore di istruzione e di due capi divisione del Ministero, membri.

Della Commissione potranno essere chiamate a far parte persone particolarmente competenti in materie speciali, e potranno esservi aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame del concorso, secondo il programma allegato al presente decreto, consisterà:

I) *Prove obbligatorie*:

1) *Scritte* (tre):

a) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

b) principî di economia politica e di scienze delle finanze;

c) traduzione in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato. E' consentito l'uso del vocabolario.

2) *Orale*:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di statistica;

c) ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

II) *Prova facoltativa*:

Il candidato può chiedere che, in aggiunta alla prova obbligatoria d'esame di cui al precedente n. 1), lettera *c)*, gli sia consentito di sostenere la prova orale anche su più di una delle lingue estere su indicate.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la votazione media di almeno sette decimi, nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale. Al candidato che avrà sostenuto, con esito favorevole, la prova facoltativa di lingua estera, la Commissione assegnerà un maggior numero di punti, non superiore a due, da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione ai posti conferibili, tenendo, però, conto dei diritti di preferenza e precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge vigente.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di ispettore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto rinunciatario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente bando sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Registro Commercio estero n. 3, foglio n. 260. — BAGNOLI

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo:

Diritto costituzionale Concetto ed elementi costitutivi dello Stato Le varie forme di Stato Governo costituzionale e governo parlamentare Lo Stato italiano Le fonti del diritto costituzionale italiano Concetto di uguaglianza e concetto di libertà La divisione dei poteri Il Presidente della Repubblica Il Parlamento Il Governo La Corte costituzionale La Magistratura La funzione legislativa e il processo di formazione delle leggi Gli altri atti aventi efficacia di legge Carattere e poteri della Regione Creazione, modificazioni e soppressioni di Regioni.

Diritto amministrativo: Concetto di pubblica amministrazione diretta e indiretta Gli organi attivi, consultivi e di controllo Il concetto di gerarchia nella pubblica amministrazione Il rapporto di pubblico impiego Nozioni sugli enti autarchici Concetti sui beni degli enti pubblici e loro classificazione Nozione sugli atti amministrativi, classificazione e loro efficacia I ricorsi amministrativi: rimostranza, denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso gerarchico improprio, ricorso straordinario al Capo dello Stato Elementi di giustizia amministrativa.

Principi di economia politica e scienza delle finanze:

Economia politica: Attività economica e scienza economica Bisogni e loro graduazione Beni Utilità Consumo: domanda Fattori della produzione L'impresa Legge della domanda e dell'offerta Interesse Rendita Salario Profitto Moneta: moneta unica e plurima, potere di acquisto della moneta, circolazione metallica, carta moneta Credito e banche Cenni sull'ordinamento degli Istituti di emissione e delle altre banche in Italia Commercio internazionale: limitazioni alla libertà degli scambi internazionali, varie forme di pagamenti internazionali, i cambi, la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti.

Scienza delle finanze: Lo Stato e l'attività finanziaria: pubblici servizi e servizi di pubblica utilità, teorie relative all'attività finanziaria dello Stato Il bilancio dello Stato La Tesoreria dello Stato I beni dello Stato Le spese pubbliche Le pubbliche imprese Le tasse e le imposte: le principali teorie sulle imposte, effetti economici delle imposte. Il sistema tributario italiano, le imposte dirette, le imposte indirette Le entrate straordinarie: nozione, classificazione.

Nozioni di statistica:

Definizione Oggetto Rilevazione dei dati Elaborazione, spoglio ed aggruppamento dei dati Medie Scostamento medio e valore medio Mediana e normale Comparazione dei dati Interpretazione dei dati Rappresentazione dei risultati.

Ordinamento e attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero:

Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero Gli Enti sussidiari: Ufficio italiano dei cambi, Istituto nazionale per il commercio estero Le banche agenti Le Camere di commercio I Magazzini generali I Magazzini doganali I depositi franchi Le forme di scambio con l'estero e relativo regolamento valutario Operazioni a licenza ed operazioni a dogana Le importazioni Le esportazioni Gli affari di reciprocità Le compensazioni private Le importazioni temporanee Le importazioni in conto lavorazione Le operazioni « franco valuta ».

Nozioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

Beni e patrimonio dello Stato I beni pubblici e loro classificazione I contratti dello Stato Classificazione delle entrate e delle spese dello Stato Formazione e struttura del bilancio dello Stato Bilancio di competenza e bilancio di cassa Rendiconti delle spese La Direzione generale del Tesoro ed in particolare le attribuzioni del contabile del Portafoglio Le attribuzioni della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali.

Lingua estera:

a) la prova scritta consisterà in una traduzione dall'italiano, nella lingua francese, inglese o tedesca a scelta del candidato (è consentito l'uso del vocabolario),

b) la prova orale consisterà in una conversazione nella lingua prescelta dal candidato per la prova scritta.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: LA MALFA

(336)

Concorso per esami ad otto posti di commissario aggiunto in prova (gruppo C - tecnico) nel ruolo del personale del Ministero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento gerarchico e lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233; ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;
Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;
Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, riguardante il trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che apporta modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente la applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e successive estensioni;
Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2319/12106/2.21 in data 17 febbraio 1951, che autorizza a bandire, fra gli altri, un concorso per esami a otto posti di commissario-aggiunto in prova nel ruolo del personale di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a otto posti di commissario aggiunto in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti civili e politici;

II) abbia compiuto, alla data del presente bando, il 18° anno e non superato il 31° anno di età.

Tale limite massimo è elevato:

A) ad anni 36 per coloro i quali, trovandosi in servizio militare ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra, ovvero rivestano la qualifica di partigiani combattenti, o di reduci dalla prigionia, o di cittadini deportati dal nemico, o di profughi dall'Africa italiana, o dai territori di confine.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

B) ad anni 44:

1) per gli ex combattenti che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

2) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

C) ad anni 45:

1) per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i mutilati od invalidi per servizio, a favore dei quali sono state liquidate pensioni od assegni privilegiati, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni, di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni, di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

3) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

4) per il personale dipendente, alla data del 28 febbraio 1951, dal soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

D) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I limiti di età indicati al punto II) primo comma, e alle lettere *A*) e *B*) del presente articolo, sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 45;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di licenza conseguita nella scuola media, ovvero titolo di studio conseguito nelle scuole medie di primo grado;

5) sia di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o da imperfezioni fisiche, che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, dovrà pervenire, corredata di tutti i documenti prescritti, al Ministero del commercio con l'estero Ispettorato generale del personale e degli affari generali, via Gobetti n. 3 Roma, entro il termine di sessanta giorni, successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere: *a*) le complete generalità dell'aspirante; *b*) l'indicazione del recapito dove l'interessato desidera gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso; *c*) l'elenco dei documenti allegati; *d*) l'eventuale dichiarazione dell'interessato di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Ispettorato generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, e non sarà tenuto conto nè di quella apposta sulla domanda nè di quella in cui la domanda stessa sia stata presentata ad altri uffici.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o titoli, presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, nella domanda dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova depositato, ed in sua sostituzione dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito.

L'aspirante, che risiede in territorio non metropolitano, potrà presentare, nel suddetto termine di sessanta giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

Il candidato, che dimostri di essere chiamato alle armi, potrà presentare, nel termine suindicato, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici, o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica del diploma di licenza, di cui all'art. 2 del presente bando;

e) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale del luogo di nascita dell'aspirante, su carta da bollo da L. 85 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato rilasciato dal procuratore della Repubblica del luogo di origine, su carta bollata da L. 85, attestante se siano in corso procedimenti penali a carico dell'aspirante;

g) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di permanenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) certificato medico, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dal medico sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni, che ne diminuiscano il rendimento di servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari, quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di cui al precedente art. 2, n. II), lettera *c*) 1), a qualunque categoria d'invalidità appartengano, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale sanitario, debitamente legalizzata, comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano, e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica di controllo, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, coloro che non risultino idonei al posto cui aspirano;

i) foglio di congedo illimitato militare, o certificato su carta bollata da L. 32, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva debitamente legalizzato, ovvero, se gli aspiranti abbiano già prestato servizio militare, copia del foglio matricolare, o dello stato di servizio militare, bollato con L. 40 sul primo foglio o con L. 32 sui fogli intercalari.

I candidati ex combattenti ed i partigiani combattenti, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione, nell'apposito specchio, delle benemerenze di guerra, dovranno produrre anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, relativa ai servizi prestati in zona di operazione e la notificazione per il tempo trascorso in prigionia.

La concessione di medaglia al valor militare e di croce di guerra, le promozioni per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate mediante l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o copia autentica.

I candidati mutilati od invalidi, di cui al precedente articolo 2, n. II, lettera *C*/1, dovranno dimostrare tale loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione di invalidità su carta bollata da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le vedove di guerra e della lotta di liberazione e le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato modello 69 del Ministero del tesoro — Direzione generale pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, ovvero certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato.

I civili deportati od internati dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione [illegible] dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 1948.

I profughi dall'Africa italiana, dovranno produrre invece, il provvedimento Ministeriale di cui all'art. [illegible] del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana del 10 giugno 1948;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, gli aspiranti, che rivestano tale qualità, dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

m) fotografia recente del candidato, munita di firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto, quella del notaio dal presidente del tribunale;

n) ogni altro documento, comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi, da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità aventi sede nella provincia di Roma.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*) ed *h*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione, relativa allo stato di indigenza con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I candidati, che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo o salariati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, solo i documenti di cui alle lettere *d*), *i*), *l*) e *m*) dell'art. 4, la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata da L. 24 da cui risultino le mansioni svolte.

I candidati, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 4 un certificato, in carta bollata da L. 32, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, che attesti la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Ai fini dell'applicazione dei benefici derivanti dalla qualifica di ex combattente, i candidati, anche se militari, dovranno allegare alla domanda i documenti indicati alla lettera *i*) del precedente art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione di quello dell'età, che, nei limiti stabiliti, deve essere posseduto alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto a favore dei coniugati dal precedente art. 2.

L'ammissione al concorso può essere negata dal Ministro, con un provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un ispettore generale o di un capo divisione del Ministero, presidente di tre funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, e di un professore di istituto di istruzione superiore, membri.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Della Commissione potranno essere chiamate a far parte persone esperte in stenografia.

Art. 8.

Il programma di esame è il seguente:

I) *Prove obbligatorie*:

a) *scritto* (due)

1) componimento italiano su tema di carattere generale;

2) problema di aritmetica elementare, secondo il programma della prova orale.

b) *orale*:

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) *a*) Nozioni sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato Le varie forme di Stato. Lo Stato italiano. La divisione dei poteri. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Il processo di formazione delle leggi. I diritti ed i doveri dei cittadini.

Il concetto generale di pubblica amministrazione. L'ordinamento e le attribuzioni dei Ministeri. Il concetto di gerarchia nella pubblica amministrazione. Diritti e doveri nascenti dal rapporto di pubblico impiego;

b) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

2) Aritmetica (sino alla regola del tre composto). Numeri complessi, riduzioni e operazioni relative, sistemi di misura (sistema metrico decimale, misure estere, riduzione di misure di un sistema in misure di altro sistema). Il sistema monetario italiano e quelli dei principali Stati esteri. Calcoli sulle parità monetarie;

3) Nozioni elementari di statistica: rilevazione, classificazione, elaborazione ed esposizione dei risultati, cartogrammi e diagrammi;

4) Nozioni di geografia fisica, politica ed economica; l'Europa in generale e l'Italia in particolare.

5) *Prova pratica di dattilografia*, consistente nella scrittura a macchina, sotto dettatura, di un brano, in lingua italiana, predisposto dalla Commissione esaminatrice.

L'esito della prova pratica concorrerà alla determinazione del punto da conferire per la prova orale.

II) *Prova facoltativa di stenografia*: il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana, alla velocità di non meno di 80 parole per minuto primo, e poscia trascrivere correntemente il brano così raccolto, in scrittura normale.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa, la Commissione esaminatrice potrà attribuire fino ad un punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale ed aumentata dal punteggio attribuito alla prova facoltativa.

La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità di merito, la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed aggiunte.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione ai posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e precedenza previsti a favore dei candidati, che si trovino in possesso dei requisiti voluti dalla legge vigente.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con la qualifica di commissario aggiunto (grado 12°, gruppo *C* - ruolo tecnico).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto od indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi.

Sarà ritenuto rinunciatario il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1951

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Registro Commercio estero n. 3, foglio 262. — BAGNOLI

(337)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 20054 in data 17 maggio 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto pari numero e data con il quale veniva provveduto a dichiarare i vincitori del concorso predetto;

Atteso chè si sono verificate delle rinuncie alle sedi assegnate;

Visto l'art. 26 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a sanitari addetti ai servizi dei Comuni;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a cinque posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1949, indetto con avviso n. 94046 del 15 febbraio 1950 sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuna segnata:

1) Pedraglio Achille: condotta di Moltrasio;
2) Savi Carmelito: condotta di Beregazzo con Figliaro;
3) Cari Andrea: condotta di Ello-Villa Vergano.

Como, addì 3 gennaio 1952

Il prefetto: GAIA

(204)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, n. 2536 in data 20 ottobre 1949, n. 28368 del 24 novembre 1949, n. 33 del 24 febbraio 1950, n. 1047 del 21 aprile 1950, con i quali si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte mediche rispettivamente nei comuni di Tornolo (Santa Maria del Taro), Compiano, Varsi e Corniglio (frazione Ghiare);

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Corrara dott. Domenico: Tornolo (condotta di Santa Maria del Taro);

Brucchi dott. Giovanni: Compiano (condotta unica);

Ugolotti dott. Guido: Varsi (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 12 dicembre 1951

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946;

Visti i decreti n. 14540 in data 30 giugno 1949, n. 22100 in data 6 settembre 1949, n. 2536 in data 20 ottobre 1949, n. 28368 del 24 novembre 1949, n. 33 del 24 febbraio 1950, n. 1047 del 21 aprile 1950, con i quali si dichiarano i vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte mediche rispettivamente nei comuni di Busseto (frazione Sant'Andrea) e Medesano (frazione Varano Marchesi);

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Ghezzi dott. Antonio: Busseto (condotta di Sant'Andrea);

Fontana dott. Amanzio: Medesano (condotta Varano Marchesi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 18 dicembre 1951

Il prefetto: MENEGHINI

(219)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 22515, in data 10 settembre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 1° febbraio 1950;

Considerato che il dott. Pietro Bianucci designato per la condotta di Triora ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 27 dicembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinuncia del dott. Pietro Bianucci è dichiarato vincitore della condotta di Triora il sig. Gherardi dott. Gherardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 2 gennaio 1952

Il prefetto: VILLA SANTA

(207)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 20539/III San. in data 6 luglio 1951, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1948 ai vincitori del concorso bandito con il decreto n. 34511/III San. in data 25 gennaio 1950;

Vista la graduatoria generale approvata con il proprio decreto n. 20521/III San. in data 6 luglio 1951;

Ritenuto che il dott. Taddi Erminio residente a Milano, largo Fra Bellintani n. 2, ha diritto alla nomina a medico condotto del consorzio Ornavasso-Anzola d'Ossola in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Taddi Erminio è assegnato alla condotta medica consorziale Ornavasso-Anzola D'Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Novara, addì 24 dicembre 1951

Il prefetto: PAULOVICH

(203)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.